



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
UFFICIO CURE PRIMARIE E INTERMEDIE

Ai Direttori Generali e Commissari
Straordinari delle
ASL del Lazio
LORO SEDI

Trasmissione via PEC

OGGETTO: assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E: precisazioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 132/18.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, concernente *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"*, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito agli stranieri richiedenti protezione internazionale e alle nuove tipologie di permesso di soggiorno individuate nel testo normativo.

Premesso che, nonostante la Legge sopra citata abbia introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, compreso il divieto di iscrizione anagrafica, nulla è cambiato per quanto riguarda il diritto all'iscrizione al SSR degli stessi.

Infatti, ai sensi del DPR n. 394/1999 e dell'Accordo Stato Regioni 255 del 20/12/12, nonché della nota regionale n. 140271/13 (che si allega in copia), ai fini dell'iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora, come da modello allegato.

Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSR, con durata annuale, rinnovabile fino alla definizione della loro pratica, sulla base di una dichiarazione di effettiva dimora rilasciata alla ASL territorialmente competente, in relazione al domicilio dichiarato.

Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno, di seguito specificate, per le quali è **espressamente garantita l'iscrizione obbligatoria al SSR e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:**

1. Permesso di soggiorno per **“cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98”** – Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del TUI, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero. Per evitare confusione, gli Uffici Immigrazione indicheranno espressamente che è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98”;
2. Permesso di soggiorno per **“casi speciali”** relativo a motivi di:
 - a) **protezione sociale**, ossia vittime di violenza e sfruttamento, ai sensi dell'articolo 18 del TUI;
 - b) **vittime di violenza domestica**, ai sensi dell'articolo 18-bis del TUI;
 - c) **situazioni di eccezionale calamità**, ai sensi dell'articolo 20-bis del TUI;
 - d) **particolare sfruttamento del lavoratore** che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale, ai sensi dell'articolo 22, comma 12-12 quater del TUI;
 - e) **atti di particolare valore civile**, ai sensi dell'articolo 42 bis del TUI;
3. Permesso di soggiorno per **“protezione speciale”**, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D.lgs n. 25/2008, relativo alle procedure per il riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, rilasciato nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale, ma si è nell'impossibilità di procedere all'espulsione o al respingimento per gravi motivi di carattere umanitario.

Per tali tipologie di permessi di soggiorno, la durata dell'iscrizione, rinnovabile, è pari a quella indicata sul permesso di soggiorno, ma non decade nel caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo.

Si ritiene utile precisare che la L. 132/18 non ha apportato alcuna modifica all'articolo 35, comma 3 del TUI, relativo all'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, nei confronti dei quali continuano ad essere garantite le prestazioni sanitarie di cui necessitano e l'accesso ai servizi attraverso l'attribuzione del codice STP e il rilascio della relativa tessera attraverso il sistema ASUR.



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
UFFICIO CURE PRIMARIE E INTERMEDIE

Si ribadisce, infine, che, ai sensi della DGR 590/18, nei percorsi assistenziali devono essere inclusi tutti coloro che siano stati vittime di violenza intenzionale, di tortura o di tratta, comunque presenti nel nostro territorio, indipendentemente dallo status giuridico.

Al fine di garantire sul territorio regionale un'uniforme presa in carico sanitaria dei cittadini stranieri, si chiede alla SS.LL. di provvedere alla capillare diffusione delle indicazioni di cui alla presente nota presso gli uffici distrettuali di scelta e revoca del medico, i CUP e i servizi territoriali di propria competenza.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE D'UFFICIO
Gianni VICARIO

IL DIRIGENTE D'AREA
Giovanni FARINELLA

IL DIRETTORE
Renato BOTTI

D.ssa M.Letizia Lorenzini
Tel. 06 5168.3570 - Fax 06 5168.4974
ff.furini@regione.lazio.it